



26010-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 15/02/2018

MAURIZIO FUMO
ENRICO VITTORIO SCARLINI
ANTONIO SETTEMBRE
ALFREDO GUARDIANO
BARBARA CALASELICE

- Presidente - Sent. n. sez.
432/2018
REGISTRO GENERALE
N.32112/2016
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 25/01/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore

Il difensore presente per il ricorrente avv. (omissis) del Foro di Roma si riporta ai motivi

RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, riformava parzialmente in favore del reo solo con riferimento all'entità del trattamento sanzionatorio e del risarcimento del danno, la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 18.4.2013, aveva condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della parte civile costituita (omissis), in relazione ai delitti di cui agli artt. 633, 582, 612, cpv. c.p., in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte di appello palermitana ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (omissis), lamentando: 1) vizio di motivazione, conseguente ad un travisamento della prova da parte del giudice di secondo grado, consistito nell'aver ritenuto inattendibile il racconto della originaria coimputata, assolta in primo grado, (omissis) (omissis) e, invece, credibile la versione della persona offesa, costituita parte civile, (omissis), adducendo come unica motivazione che la (omissis) *"aveva interesse a ridimensionare la posizione del fratello che si trovava in quell'immobile proprio perché gli aveva dato le chiavi"*.

Tale motivazione viene dal ricorrente censurata per illogicità, in quanto, posto che (omissis) non è mai stata accusata di aver aggredito o minacciato la parte civile, le sue dichiarazioni non sono state condizionate dall'interesse di avallare la tesi del fratello su una imputazione che non la riguardava. Ciò è confermato dalla circostanza che la (omissis) ha precisato di non aver assistito all'evento, laddove se avesse voluto favorire il fratello avrebbe potuto sostenere di essere stata presente per tutto il corso della contesa;

2) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento, sia all'interpretazione dell'art. 633 c.p., sia con riguardo all'omessa applicazione del disposto degli artt. 47 e 50 c.p.

La condanna per il reato di invasione di edificio di cui all'art. 633 c.p., infatti, ad avviso del ricorrente, è infondata sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, in quanto, da un lato, la condotta del (omissis) si è



protratta soltanto per alcune ore, per cui essa non ha integrato quell'apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento dei reali proprietari, richiesto dalla norma incriminatrice; dall'altro, l'azione dell'imputato non risulta sorretta dalla consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene, avendo egli ritenuto di agire con il consenso degli altri comproprietari ((omissis) e (omissis)).

Ne consegue, ad avviso del ricorrente, l'applicabilità della scriminante del consenso dell'avente diritto ex artt. 50 e 47 c.p., escludendo l'errore sul fatto che costituisce il reato la punibilità dell'agente;

3) l'ingiustificata e comunque eccessiva condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, evidenziando come il danno biologico ed il dolore conseguente ad una lieve escoriazione comportano notoriamente pregiudizi di entità notevolmente inferiore a quella determinata nella sentenza gravata, senza tacere che il danno morale conseguente alla presunta illiceità dell'accesso nell'immobile non può essere liquidato nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio.

Nel caso in esame l'immobile non procurava un reddito alla parte civile e non costituiva sua abitazione o dimora, per cui non è configurabile alcun danno da risarcire al riguardo.

Con memoria depositata il 5 aprile del 2017, l'imputato reiterava le doglianze espresse con i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. In via preliminare va rilevato che il termine di prescrizione dei reati per cui si procede, corrispondente, nella sua massima estensione, in considerazione degli atti interruttivi intervenuti, a sette anni e sei mesi e tenuto conto dei disposti periodi di sospensione del relativo decorso, pari a sessanta giorni, commessi il (omissis) , risulta sicuramente perento alla data del (omissis) .

Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 25.1.2016, una causa di estinzione del reato, che compete a questa Corte di Cassazione rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo

incentrato su questioni di diritto in parte non manifestamente infondate, né generiche.

Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Conti).

Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. I, 18/04/2012, n. 35627, rv. 253458).

Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.)

In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione.

4. In relazione alle statuizioni civili dell'impugnata sentenza, su cui questo Collegio deve comunque pronunciarsi ai sensi dell'art. 578, c.p.p., nei limiti dei motivi di impugnazione proposti dall'imputato, va rilevata l'infondatezza delle doglianze difensive, con conseguente rigetto del ricorso, agli effetti civili.

4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che con esso il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508).

Inoltre, in relazione al contenuto delle deposizioni su cui si appuntano le critiche del ^(omissis), non può non rilevarsi la violazione, da parte del ricorrente, del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente stesso suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto,

salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833, G.), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel caso in esame.

4.2. Infondato appare il secondo motivo di ricorso.

Ed invero non è revocabile in dubbio che la condotta dell'imputato integri la fattispecie di cui all'art. 633, c.p.

Al riguardo si osserva che, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus".

L'integrazione della fattispecie criminosa di invasione di terreni o edifici implica, dunque, che la permanenza sull'altrui bene immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, non essendo necessario che l'agente rimanga stabilmente su di essi, purché la condotta risulti effettivamente rivolta all'occupazione dell'immobile ovvero a trarne in altro modo profitto, da parte di chi non ne abbia il possesso o la detenzione, dovendosi escludere il reato ogniqualvolta l'autore sia entrato legittimamente in possesso del bene (cfr. Cass., Sez. II, 18.4.2017, n. 25438, rv. 269965; Cass., Sez. II, 21.5.2013, n. 40571, rv. 257328; Cass., Sez. II, 8.2.2011, n. 11544, rv. 249887).

Orbene la decisione assunta dalla corte territoriale risulta assolutamente conforme al richiamato indirizzo giurisprudenziale.

Ed invero, come evidenziato dalla corte territoriale, l'imputato, a partire dall'anno 2007, benché non avesse alcun titolo per disporre dell'immobile, destinato ad abitazione, di proprietà, pro quota, della parte civile (omissis), del cugino (omissis) e di (omissis), ubicato in (omissis), aveva iniziato a produrre tonno sott'olio, effettuando "la bollitura dello stesso e la conservazione proprio negli spazi esterni all'immobile ai quali poteva accedere grazie alle chiavi", che gli erano state procurate dalla sorella (omissis).

Si era, altresì, accertato che all'interno dell'immobile erano stati riposti un bruciatore a gas e alcuni barattoli, mentre la parte civile riferiva che il (omissis) aveva visto il cancello dell'abitazione aperto "e il (omissis) che bolliva, in due grossi pentoloni, il tonno per conservarlo, attività che lui gli aveva espressamente detto di non svolgere".


Appare, dunque, evidente che, con la sua condotta, il (omissis) ha determinato, per un più che apprezzabile periodo di tempo, compreso tra il 2007 e la fine di giugno del 2008, senza averne titolo, un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento dell'immobile di cui si discute, nei suoi spazi esterni ed interni, da parte dei legittimi proprietari, trasformandolo, di fatto, in un piccolo stabilimento per la produzione di tonno sott'olio.

In tal modo l'imputato ha tratto una specifica utilità dall'occupazione dell'immobile, incidendo negativamente sulla legittima facoltà di godimento dei proprietari, che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, non avevano abbandonato l'abitazione: la parte civile, infatti, la utilizzava per il ricovero della sua barca, mentre la (omissis) aveva consegnato le chiavi alla sorella dell'imputato, proprio per assicurarsi che l'edificio venisse controllato, non certo per permettere l'utilizzazione che ne ha fatto il (omissis).

Anche l'ulteriore rilievo sulla convinzione di agire con il consenso degli altri non può essere condiviso, non solo perché, come rilevato correttamente dalla corte territoriale, "né la (omissis), né il (omissis) (omissis) hanno dichiarato di avere mai autorizzato il (omissis) ad utilizzare l'immobile".

Ma anche perché, pur in presenza di un eventuale consenso di questi ultimi, l'opposizione del comproprietario (omissis) era da sola sufficiente ad impedire la legittima utilizzazione dell'immobile da parte dell'imputato, essendo il (omissis) "dominus", sia pure pro quota, dell'abitazione e, dunque, titolare di tutti i poteri inerenti alla sua qualità di legittimo proprietario.

4.3. Infondato risulta anche l'ultimo motivo di ricorso.



Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 28.11.2013, n. 48461, rv. 258170; Cass., Sez. V, 22.6.2013, n. 35104, rv. 257123).

Orbene, avendo la corte territoriale condiviso sul punto la decisione del giudice di primo grado, evidenziando come la condotta del reo abbia causato alla parte civile danni morali, anche con riferimento al reato di cui all'art. 633, c.p., in considerazione, come ha rilevato, con logico argomentare, il tribunale, dell'arroganza manifestata dal (omissis) nell'introdursi nell'altrui abitazione, nonostante il divieto esplicito legittimamente postogli (omissis) , e nel tentare di giustificarsi facendo riferimento ad un'inesistente autorizzazione degli altri comproprietari, non può certo dirsi che la motivazione al riguardo sia incongrua.

Il motivo di ricorso è, infine, inammissibile, nella parte in cui contesta la congruità del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto dal giudice di appello, con riferimento ai reati in contestazione, trattandosi di censura attinente al merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini effetti penali, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione; rigetta il ricorso ai fini civili.

Così deciso in Roma il 15.2.2018.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

